

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3645-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PELLICINI)

Comunicata alla Presidenza il 20 gennaio 2006

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Beirut il 21 giugno 2004

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e dal Ministro della difesa
di concerto col Ministro della giustizia
col Ministro dell'economia e delle finanze
e col Ministro delle attività produttive**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 2005

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo pro- posto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento in discussione concerne l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica del Libano, riguardante lo sviluppo della cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive. In tal senso, ispirandosi al principio della reciprocità, l'Accordo stabilisce che le Parti agiranno in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e agli impegni internazionali assunti, oltre che naturalmente nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite.

In ordine poi ai campi di intervento oggetto dell'Accordo medesimo, essi afferiscono alla legislazione militare, alla sicurezza e al controllo degli armamenti; alle operazioni di *peace-keeping*; all'organizzazione e al funzionamento delle Forze armate; alla formazione e all'addestramento del personale militare; alla comunicazione e all'informazione nell'ambito del settore considerato; alle industrie della difesa e alla politica degli approvvigionamenti; alle operazioni di interscambio e transito di materiali d'armamento; ad attività umanitarie e culturali, con particolare riferimento alla partecipazione a manifestazioni solenni; all'ordinamento del personale militare in genere e specificatamente di quello delle unità navali ed aeree; alle questioni ambientali e al controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari; alla scienza, alla storia e allo sport militari.

Passando ad analizzare in particolare le operazioni di interscambio di materiale d'armamento, si precisa che ad esse si applica la procedura prevista dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, che regola l'esportazione, l'importazione e il transito di tale materiale. L'Accordo in ratifica costituisce pertanto

una delle intese governative previste dalla legge e quindi, una volta che l'atto sia stato sottoposto alla valutazione del Ministero degli affari esteri, l'inizio delle trattative per l'avvio dell'interscambio deve essere autorizzato dal Ministero della difesa. In ogni caso le Parti si impegnano a non cedere il materiale d'armamento a Paesi terzi senza il preventivo benestare dello Stato cedente. Uguale impegno concerne il trattamento di informazioni, documenti e dati acquisiti nel contesto dell'Accordo, che dunque non possono essere ceduti a Paesi terzi senza preventiva approvazione scritta dello Stato cedente.

Uno specifico rilievo giuridico presenta poi l'articolo 8 dell'Accordo, che incide sulla legislazione penale interna, laddove attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette reati inerenti al servizio sul territorio dello Stato ospitante.

La Commissione ha modificato il provvedimento, nel senso di recepire le indicazioni desumibili dal parere della Commissione bilancio.

In conclusione, nell'osservare che il provvedimento in oggetto può rappresentare un aspetto significativo della politica italiana in Medio Oriente, in considerazione della delicata collocazione geostrategica del Libano, e che dalla sua ratifica potranno derivare benefici anche per i settori commerciali e produttivi maggiormente legati alle politiche della logistica e degli armamenti, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, nel testo come emendato.

PELLICINI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

29 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORO)

11 gennaio 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

- la prima riunione dei rappresentanti delle Parti contraenti di cui all'articolo 2 dell'Accordo recato dal disegno di legge, avrà luogo in Libano nell'anno 2006, come previsto dalla relazione tecnica;
- dalle attività di cooperazione nel settore della difesa di cui agli articoli 3 e 4 dell'Accordo non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, atteso che la spesa per le suddette iniziative viene sostenuta dal Paese richiedente;
- il risarcimento dell'eventuale danno provocato dal personale militare (di cui all'articolo 7), qualora sia a carico della Parte italiana, sarà sostenuto dagli stanziamenti già autorizzati dalla legislazione vigente;
- qualora vengano introdotti emendamenti all'Accordo che ne amplino la portata finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, dell'Accordo stesso, verrà predisposto un apposito disegno di legge che autorizzi l'eventuale spesa;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, al primo periodo dell'articolo 3, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2005», siano sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2006», che al secondo periodo del medesimo comma, le parole: «2005-2007,», siano sostituite dalle seguenti: «2006-2008,» e che le parole: «per l'anno 2005,», siano sostituite dalle altre: «per l'anno 2006,».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Beirut il 21 giugno 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 12.500 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 12.500 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno **2006**. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2006-2008**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2006**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico

